

# DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER MACCHINE AGRICOLE

## Documentazione da allegare (art. 268 Reg.)

- Visura Camerale (da aggiornare in caso di variazioni)
- Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
- Autocertificazione di conformità all'originale (modello ANAS)
- Carte di circolazione (con ALLEGATO TECNICO se indicato)
- Attrezzature portate/semiportate con rappresentazione grafica
- Attrezzature trainate con schema grafico e certificato di idoneità tecnica alla circolazione (con ALLEGATO TECNICO se indicato)
- Ricevuta pagamento oneri di istruttoria
- Ricevuta versamento usura viabilità minore (se dichiarata)
- Modello di urgenza (se richiesta)**

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Macchine Agricole

L'art. 57 del C.d.S. definisce le macchine agricole, e le suddivide in semoventi e trainate, le macchine agricole possono essere munite di ruote, pneumatici o cingoli e sono destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali.

In quanto veicoli, possono circolare su strada per il proprio trasferimento, per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli, sostanze ad uso agrario ed anche di addetti alle lavorazioni e per il trasporto di attrezzature destinate all'esecuzione delle attività.

Quando le macchine agricole, per necessità funzionali, superano i limiti di sagoma e di massa fissati nell'art.104 del C.d.S., vengono considerate veicoli eccezionali e, come tali per circolare su strada, devono essere munite dell'autorizzazione.

### Modalità di circolazione su strada

*Dispositivi d'illuminazione e di segnalazione dei complessi eccezionali* - Le macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che eccedono la sagoma del veicolo devono:

- A. segnalare gli ingombri con pannelli (a strisce gialle e rosse alternate le cui caratteristiche e modalità d'installazione sono stabilite con decreto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( art.104 C.d.S., art.265 del Reg.)

- B. essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari, fissi o amovibili, a luce lampeggiante gialla o arancione (il dispositivo deve essere montato sulla macchina traente o su quella trainata e, comunque, sulla parte più alta del corpo della macchina. Il dispositivo deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);
- C. le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere a loro volta equipaggiate con i dispositivi che occultano.

*Dispositivi di segnalazione delle macchine agricole eccezionali* - Le macchine agricole che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste devono essere munite di uno specifico pannello che ne segnala le caratteristiche eccezionali e di uno o più dispositivi supplementari di segnalazione visiva. In particolare, le macchine agricole eccezionali per sagoma e massa:

- A. devono essere munite nella parte posteriore di un pannello retroriflettente amovibile delle dimensioni di metri 0,50 di lato a strisce bianche e rosse;
- B. devono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione;
- C. il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata. Il dispositivo deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

## Caratteristiche dell'autorizzazione per le macchine agricole

Le autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali hanno validità fino a due anni e possono essere rinnovate, ma non prorogate. Sul provvedimento sono indicati i limiti massimi dimensionali e ponderali autorizzati per la circolazione della macchina agricola con le eventuali attrezzature (portate o semiportate), macchine operatrici e rimorchi trainati.

### La domanda di autorizzazione

La domanda, debitamente sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. Documento di circolazione o documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchi o semirimorchio, nonché la regolarità della revisione effettuata. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale della M.C.T.C. A questo riguardo si specifica che:

- A. per le trattrici agricole omologate ed immatricolate entro il 6 maggio 1997, in forza di quanto disposto al comma 8 dell'art. 235 del C.d.S., si applicano le norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 399 senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;
- B. per le trattrici agricole omologate ed immatricolate dopo il 6 maggio 1997, la circolazione con attrezzi di tipo portato o semiportato è disciplinata dalle norme contenute nell'art. 104 del C.d.S. nel rispetto dei limiti delle masse minime tecnicamente ammissibili sugli assi riconosciute ai medesimi in sede di omologazione, senza dover effettuare alcun aggiornamento della carta di circolazione (comprese le trattrici agricole che, superando i limiti stabiliti dallo stesso art. 104 suddetto, sono considerate macchine agricole eccezionali);

C. infine, indipendentemente dalla data di immatricolazione, per le sole trattrici omologate in conformità alle norme contenute nel D.P.R. 15 giugno 1959, n. 359 che non rientrano nei limiti stabiliti della legge 399/90, c'è l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione.

La copia della carta di circolazione o del documento sostitutivo devono essere allegati in formato elettronico nella specifica sezione dal portale Anas TEWEB denominata Anagrafica veicoli.

2. La dichiarazione relativa ai Comuni nel cui ambito territoriale avverrà la circolazione del veicolo stesso.
3. La dichiarazione della verifica della percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso prescelto.
4. la copia dell'attestazione del versamento delle spese di cui all' art. 19 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (spese per istruttoria e imposta di bollo), da versare secondo le modalità indicate dal TEWEB.

Il versamento degli eventuali ulteriori oneri da versare a titolo di indennizzo per la maggiore usura delle strade di cui all'art.18 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (spese), dovrà essere effettuato a seguito del ricevimento della specifica comunicazione oneri da versare.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione sarà la stessa di quella già precedentemente descritta per gli altri tipi di autorizzazione ed alla quale si rimanda con le sole e seguenti eccezioni:

- la ditta interessata presenterà una sola domanda, sulla quale possono essere indicate sino a 10 macchine agricole semoventi, che potranno circolare entro i limiti delle combinazioni (con attrezzature e macchine operatrici trainate) indicate sulla domanda stessa;

- a fronte dell'unica domanda, Anas rilascerà una autorizzazione per ogni macchina agricola semovente.

Anas rilascerà (secondo l'art. 268 comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) l'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali, prescrivendone condizioni e cautele, di norma il rilascio avviene entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda.

In ogni caso, la circolazione delle macchine agricole, indipendentemente dalle loro dimensioni e dai limiti di massa, è interdetta sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

-----

### **Art. 57 Macchine agricole (264)**

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. (265)

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) Semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare

determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola ;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente (266) ;

b) Trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n. 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), n. 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

(264) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(265) Comma così modificato dall'art. 25, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall'art. 2-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

(266) Lettera così modificata dall'art. 25, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

-----

#### **Art. 104 Sagome e masse limite delle macchine agricole (582)**

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm<sup>2</sup> e quando, se trattasi di veicoli a tre



o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.

4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.

5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;

d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;

e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;

f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale. (581)

9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.

10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (578) ad euro 1.695 (578) .

11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 (579) ad euro 679 (579) . (580)

12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (578) ad euro 169 (578) . Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.

(577) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(578) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(579) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000,

a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(580) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(581) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 2 del medesimo art. 15, L. 120/2010.

(582) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993. commi 24 e 25 dell'art. 10

-----

## **Art. 265 Art. 104 Cod. Str. - Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate**

1. Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'art. 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce

alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (496)

2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (497)

(496) Comma così modificato dall'art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(497) Comma così modificato dall'art. 158, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

-----

### **Art. 266 Art. 104 Cod. Str. - Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole**

1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi. (498)

2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del

dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a  $10^\circ$ , verso il basso e verso l'alto, su un arco di  $360^\circ$ .

3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di  $60^\circ$ , con un valore massimo di  $30^\circ$  per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a  $20^\circ$ . Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i  $30^\circ$ .

4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.

5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.

6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

(498) Comma così modificato dall'art. 159, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

-----

## Art. 267 Art. 104 Cod. Str. - Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali

1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2.
2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocità inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.

-----

## Art. 268 Art. 104 Cod. Str. Autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali (499)

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da:
  - a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo;
  - b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo;
  - c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati;
  - d) dichiarazione sulla percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'articolo 61 del codice.

La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato; per le modalità di presentazione si seguono le disposizioni dell'articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore a due anni, la minima non può essere inferiore a quattro mesi.

2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli già autorizzati.

3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione, è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo



a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.

6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L'entità dell'indennizzo è quella dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalità di cui all'articolo 18, commi 6 e 8.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità di cui al comma 4.

8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovuto, l'indennizzo d'usura è valutato ai sensi del comma 6 e l'importo può essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.

In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. È, altresì, consentito che l'autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell'autorizzazione non può essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina è ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale già immatricolata, dalla copia del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d'insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di marcia.

(499) Articolo sostituito dall'art. 160, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31, a decorrere dal 3 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.P.R. 31/2013.